

ROMA



Protocollo RC n. 18747/18

Deliberazione n. 129

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2018

VERBALE N. 66

Seduta Pubblica del 4 dicembre 2018

Presidenza: DE VITO - STEFÀNO

L'anno 2018, il giorno di martedì 4 del mese di dicembre, alle ore 14, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Donati Simona, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Donati, Grancio, Marchini e Seccia hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Cafarotti Carlo, Marzano Flavia e Meleo Linda.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 114^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

114^a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Ficcardi, Angelucci, Paciocco, Catini e Stefàno

Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità.

Premesso che

la Legge-quadro n. 104/1992 all'art. 26 prevede: "Omissis ... i Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di Bilancio, modalità di trasporto individuale per le persone handicappate non in grado di servirsi di mezzi pubblici ... Omissis";

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento Italiano con legge n. 18 del 3 marzo 2009, prevede, all'articolo 20 dedicato alla "mobilità personale" che: "Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a: (a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili ... Omissis";

Roma Capitale ha provveduto, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, ad adeguare il proprio Statuto ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, prima citata, il quale Statuto all'art. 2 comma 11 recita: "Roma Capitale, conformando le sue politiche alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, tutela il rispetto per la differenza e l'accettazione come parte della diversità umana e dell'umanità stessa. Tutela i diritti delle persone con disabilità promuovendo, in particolare, il rispetto della loro dignità, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, l'indipendenza, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società. Tutela, altresì, il loro diritto alla parità di opportunità, alla accessibilità e alla

mobilità e favorisce il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità preservando la loro identità";

il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale ha erogato il servizio di trasporto dedicato ai cittadini con disabilità, sulla base del "Regolamento del servizio per la mobilità individuale delle persone disabili tramite la "Mobility Card" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16 febbraio 2004;

tale Regolamento prevede la concessione, a favore dell'utente, di un plafond economico, corrispondente ad un numero massimo di viaggi, in relazione al percorso chilometrico ed alle esigenze di trasporto del disabile, riconducibili alle seguenti categorie:

- a) lavoro e studio;
- b) terapia,
- c) attività sociali;

con deliberazione n. 311 del 30 novembre 2005 il Consiglio Comunale ha modificato l'art. 8 del predetto Regolamento stabilendo che per la "categoria attività sociali: il budget non potrà superare la somma di euro 200; tale somma potrà essere elevata fino ad un massimo di euro 350 in favore di cittadini disabili, residenti nel Comune di Roma al di fuori del G.R.A., qualora ne facciano richiesta";

successivamente, in relazione alla "Mobility Card" nominativa, l'Istituto di credito gestore della stessa ha rappresentato - in attuazione di protocolli bancari internazionali e della recente normativa antiriciclaggio "l'impossibilità di garantire da gennaio 2013 l'operatività di tale "Card" dedicata esclusivamente al pagamento del servizio di trasporto di cui trattasi e proponendo l'utilizzo dei normali circuiti bancari (Visa ecc.)";

in conseguenza del venir meno degli elementi operativi del sistema "Mobility Card" ed al fine di assicurare la continuità del servizio, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 37 del 10 febbraio 2013, sono state approvate, in via sperimentale e fino al 31 gennaio 2014, le nuove modalità di erogazione del servizio nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2004;

con deliberazione n. 14 del 29 gennaio 2014, la Giunta Capitolina ha confermato le modalità di erogazione del servizio in esame di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 37/2013, in via sperimentale e fino al 30 settembre 2014;

le suddette deliberazioni prevedevano, in alternativa alla "Mobility Card":

- l'erogazione diretta del servizio di trasporto, in luogo di un plafond economico mensile a favore degli aventi diritto, assegnando un numero massimo di viaggi per ciascun utente, tenendo conto della percorrenza chilometrica, delle tariffe del servizio taxi e dei limiti fissati per la categoria scelta (lavoro, studio, terapia e attività sociali);
- l'utilizzo delle vetture dei taxi convenzionati per la categoria attività sociali;

- la gestione del trasporto degli utenti delle categorie lavoro/studio e terapia con automezzi attrezzati forniti da un soggetto gestore, selezionato mediante le procedure previste dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m. e i.;
- l'introduzione dell'ISEE, ai fini della collocazione nella graduatoria della lista d'attesa;
- la nuova modulistica per l'accesso al servizio;
- la realizzazione di un efficace sistema di controllo e monitoraggio del servizio con l'ausilio delle nuove tecnologie informatiche di geolocalizzazione;
- l'istituzione di un apposito Osservatorio;

la relazione prodotta dal predetto Osservatorio in data 28 maggio 2014, ha evidenziato una molteplicità di criticità del servizio stesso sia per quanto riguarda la puntualità e/o carenza di mezzi destinati al trasporto con pulmini, sia lo scarso controllo sul numero delle persone effettivamente trasportate, sia un costo eccessivo del servizio medesimo da parte dell'Amministrazione Capitolina;

a seguito di tali indicazioni, recepite anche in una apposita Memoria di Giunta del 20 giugno 2014, con deliberazione n. 304 del 10 ottobre 2014, la Giunta ha approvato nuove modalità di erogazione del servizio di mobilità delle persone con disabilità, revocando espressamente le predette deliberazioni nn. 37/2013 e 14/2014;

detta deliberazione è stata adottata in via sperimentale, nelle more della revisione complessiva del Regolamento di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 25/2004 e, comunque, per il periodo temporale fissato in "non oltre dodici mesi dalla data della sua esecutività" ed in particolare, prevedeva:

- l'individuazione di un numero di viaggi settimanali per ogni categoria di servizio: lavoro, studio, terapia e attività sociali;
- la distinzione di tre tipologie di trasporto:
 - a) trasporto collettivo, effettuato mediante un soggetto gestore;
 - b) trasporto individuale, utilizzando le vetture dei taxi convenzionati con Roma Capitale;
 - c) trasporto autogestito, offrendo all'utente che si avvale di un servizio di trasporto privato, la fruizione di un importo mensile pari a Euro 750,00, in coerenza con l'art. 10 del citato Regolamento;
- l'assegnazione a ciascun utente di un budget mensile, per il trasporto individuale e quello autogestito, determinato sulla base di un costo standard elaborato mediante un apposito coefficiente di calcolo, in funzione della categoria di servizio richiesta e della percorrenza chilometrica;
- conferma dell'ISEE come parametro reddituale;

con deliberazione n. 303 del 10 ottobre 2014 avente ad oggetto "Approvazione del Contratto di Servizio per l'affidamento all'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. dello svolgimento delle attività di supporto all'Amministrazione Capitolina nella gestione del servizio di trasporto per la

mobilità delle persone con disabilità" la Giunta Capitolina ha affidato all'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. il compito di supporto e assistenza per lo start-up necessario alla predisposizione delle banche dati funzionali al servizio, nonché, per le attività di programmazione, monitoraggio e verifica dei servizi stessi;

con deliberazione di Giunta Capitolina n. 357 del 29 ottobre 2015 sono state attribuite al Dipartimento Mobilità e Trasporti le competenze relative alla erogazione del servizio per la mobilità individuale delle persone con disabilità, già allocate nel Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute;

con nota prot. n QG/2387 del 23 gennaio 2017 l'Assessorato alla Città in Movimento ha istituito il Tavolo Tecnico di lavoro per il "Nuovo Regolamento per il servizio per la Mobilità delle persone con disabilità";

il Tavolo Tecnico, a conclusione dei lavori, nella seduta del 25 maggio 2017 ha elaborato lo schema del predetto Regolamento (nota prot. QG/7422 del 27 febbraio 2017);

con deliberazione di Giunta Capitolina n. 79 del 2 maggio 2018 è stato approvato il contratto di servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2018, che ha affidato a quest'ultima lo svolgimento delle attività di supporto, assistenza, programmazione, monitoraggio e verifica dei servizi di trasporto per le persone con disabilità motoria grave o cecità totale e persone ipovedenti, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16 febbraio 2004 e s.m.i., ivi compreso la predisposizione dell'Avviso Pubblico per l'accesso al servizio e della relativa modulistica da sottoporre all'utenza e acquisizione delle domande di iscrizione e la formazione della graduatoria unica;

considerato

che l'obiettivo perseguito dall'Amministrazione è di offrire un servizio di trasporto a favore di persone con disabilità grave (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92), cecità totale o parziale e ipovedenti gravi (articolo 4 della legge n. 138/2001);

che occorre tenere conto dei fattori legati alla funzionalità residua della persona con disabilità in modo da soddisfare il bisogno di mobilità della persona con disabilità, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;

che a tal fine si rende necessario introdurre:

- nuove valutazioni di punteggio che comprendono fattori legati alla funzionalità residua della persona con disabilità (principio dell'ICF) e al contesto familiare, avvantaggiando maggiori disagi quali la presenza di minori o genitori anziani/disabili, introducendo anche una valutazione del contesto economico (lasciandolo però in maniera residua con un peso del 10% rispetto al totale);
- il principio di maggior peso, relativamente alla formazione delle graduatorie, dell'intensità del bisogno di mobilità, ovvero della limitazione funzionale, per il 60% rispetto al totale della valutazione utile alla graduatoria;
- la possibilità di effettuare anche attività sportiva;

- il budget mensile individuale parametrato all'effettivo chilometraggio dello spostamento;
- un Osservatorio permanente per la mobilità delle persone con disabilità, con il compito di svolgere attività di monitoraggio e valutazione del servizio, nonché di proporre ed esprimere parere non vincolante in merito a soluzioni innovative e modifiche al presente Regolamento;
- la facoltà di poter cambiare categoria e modalità di trasporto garantendo la massima flessibilità e personalizzazione del servizio;
- la possibilità di utilizzare l'importo mensile nell'arco dei successivi due mesi e, quindi, nell'arco del trimestre in corso a far data dal mese di attivazione del servizio di trasporto, in modo da permettere alle persone con disabilità di programmare l'attività in base alle proprie esigenze (malattia, ferie, interruzione attività);
- fino ad euro 950,00 del contributo mensile omnicomprensivo per il trasporto autogestito della categoria Lavoro, avente carattere sociale, da rendicontare secondo rigorosi e chiari criteri;
- la validità della graduatoria definitiva per un periodo di 3 anni, considerata la programmazione triennale del bilancio di Roma Capitale, e l'aggiornamento annuale della lista d'attesa;

Atteso che

in data 8 giugno 2018 il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione Piani della Mobilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto”.

Il Direttore

F.to: R. Coluzzi;

in data 20 giugno 2018 il Direttore della Direzione Benessere e Salute del Dipartimento Politiche Sociali ha comunicato il parere come di seguito integralmente riportato: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Direttore

F.to: R. Modafferi;

in data 4 luglio 2018 il Direttore della III Direzione – V U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)”.

Il Direttore

F.to: A. Boldrini;

sul testo originario della proposta è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;
dato che

la proposta, in data 21 giugno 2018, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

dai Consigli dei Municipi III, VIII, X, XI e XV non è pervenuto alcun parere;

i Consigli dei Municipi VI, XII e XIV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

i Consigli dei Municipi IV, V, VII, IX e XIII hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio IV:

- a) ampliare la platea dei destinatari del servizio estendendola anche alle persone con disabilità intellettiva-relazionale;
- b) in conseguenza dell'ampliamento della platea dei destinatari, fissare i criteri di accesso e attribuzione dei punteggi per la determinazione della graduatoria atti a garantire a tutta la platea dei potenziali destinatari l'effettiva e concreta possibilità di fruire del servizio;
- c) individuazione e fissazione dei budget secondo i criteri che consentono di rispondere alle effettive necessità individuali e di ampliare il più possibile, sulla base dei fondi dedicati, il numero delle persone che usufruiscono del servizio;
- d) concedere, a parità dei fondi stanziati per singolo utente una maggiore flessibilità nell'utilizzo del budget assegnato senza operare distinzione tra le diverse categorie (lavoro/studio, terapia, attività sociali e sport);
- e) prevedere la presenza, all'interno dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, n. 5, anche delle Consulte Handicap Municipali.

Municipio V:

- Si richiede l'allargamento della platea dei soggetti ammessi ad usufruire dei servizi ed interventi per la mobilità individuale a tutte le categorie delle persone con disabilità, parametrando i criteri per l'attribuzione dei punteggi alle nuove categorie inserite ed, essendo aumentato il numero dei potenziali utenti interessati, allineare il budget alle nuove esigenze.

Municipio VII:

1. Ampliare la platea dei destinatari del servizio estendendolo anche alle persone con disabilità intellettivo-relazionali.
2. In conseguenza dell'ampliamento della platea dei destinatari, fissare dei criteri di accesso e attribuzione dei punteggi per la determinazione della graduatoria secondo principi di equità e pari opportunità atti a garantire a tutta la platea dei potenziali destinatari l'effettiva e concreta possibilità di fruire del servizio.
3. Individuazione e fissazione dei budget secondo criteri che consentano di rispondere alle effettive necessità individuali e di ampliare il più possibile, sulla base dei fondi dedicati, il numero delle persone che usufruiscono del servizio.
4. Prevedere la presenza, all'interno dell'osservatorio di cui all'art. 1 comma 5, anche delle Consulte Municipali per le persone con disabilità.

5. All'art. 1 comma 5 punto 7 sostituire integralmente con il testo: "nel rispetto di un'equa proporzione fra rappresentanti delle disabilità autodeterminate (motoria e sensoriale) e non autodeterminate (intellettivo-relazionale), quattro rappresentanti delle Associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, come da art. 3 comma 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.
6. Qualora le osservazioni precedentemente proposte non dovessero essere accolte, il titolo dell'atto dovrebbe assumere una forma più coerente ai suoi contenuti.

Municipio IX:

1. Includere le disabilità intellettive-relazionali, attestate tramite certificazione ai sensi della Legge 104/92, e con accompagnamento.
2. Prevedere la flessibilità nell'utilizzo delle categorie e per particolari esigenze, al fine di garantire la funzionalità del servizio e tutelare le necessità connesse al progetto di vita della persona con disabilità.
3. Adeguare il budget del servizio funzionalmente all'inserimento delle disabilità intellettive-relazionali.
4. Aumentare il budget per la categoria "Attività Sociali e Sport".
5. Eliminare il blocco della graduatoria e prevedere la possibilità di inviare domanda durante tutto il periodo dell'anno, aggiornando la lista di attesa trimestralmente.
6. Adeguare il punteggio per anzianità di fruizione del servizio alle esigenze degli utenti, al fine di tutelare e non precludere le possibilità di accesso, in particolare per le ulteriori disabilità inserite.

Municipio XIII:

- a) Ampliare la platea dei destinatari del servizio estendendola anche alle persone con disabilità intellettiva-relazionale.
- b) In conseguenza dell'ampliamento della platea dei destinatari, fissare criteri di accesso e di attribuzione dei punteggi per la determinazione della graduatoria secondo principi di equità e pari opportunità atti a garantire a tutta la platea dei destinatari l'effettiva e concreta possibilità di fruire del servizio.
- c) Individuazione e fissazione dei budget secondo criteri che consentano di rispondere alle effettive necessità individuali e di ampliare il più possibile, sulla base dei fondi dedicati, il numero delle persone che usufruiscono del servizio.
- d) Di concedere, a parità di fondi stanziati per singolo utente, una maggiore flessibilità nell'utilizzo del budget assegnato senza operare distinzioni tra le diverse categorie (lavoro/studio, terapia, attività sociali e sport).
- e) Prevedere la presenza, all'interno dell'Osservatorio di cui all'art. 1 numero 5, anche delle Consulte H Municipali.

Considerato che

i Consigli dei Municipi I e II, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

- nel deliberato si legge che "con l'entrata in vigore del presente Regolamento e con l'approvazione di una nuova graduatoria, dovranno ritenersi revocate tutte le precedenti graduatorie e le liste di attesa esistenti".

- Seppure desti perplessità la procedura indicata dal Regolamento sarebbe più opportuna la modifica del periodo con "in seguito all'entrata in vigore del presente Regolamento è prevista l'approvazione di una nuova graduatoria e questa determina la revoca di tutte le precedenti graduatorie e liste di attesa esistenti." Questo perché è l'approvazione della nuova graduatoria a determinare l'avvio della procedura e non l'entrata in vigore del Regolamento. Tra l'entrata in vigore del Regolamento, ovvero 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'approvazione di una nuova graduatoria, potrebbe trascorrere molto tempo e questo potrebbe provocare danni soprattutto a chi già usufruisce del servizio. Rispetto a questa categoria, l'articolo 11 - disposizioni finali - ribadisce che, con l'entrata in vigore del Regolamento e con l'approvazione della nuova graduatoria, dovranno ritenersi revocate tutte le precedenti graduatorie e liste d'attesa esistenti ma nulla dispone rispetto alla possibilità che quanti sono già iscritti alla precedente graduatoria o si trovino già in lista d'attesa, abbiano comunque una procedura facilitata o vengano di default inseriti nella nuova graduatoria.
- Al punto 4 - altri indicatori del bisogno di mobilità - si parla dell'attribuzione di 10 punti per anzianità di fruizione del servizio, ma solo per la categoria Lavoro, per garantire la stabilità del progetto di vita della persona con disabilità. Occorre che questo aspetto venga correttamente inserito nella norma transitoria per le ragioni di cui sopra. In ogni caso, non può applicarsi ad una sola categoria di individui le disposizioni di deroga. Inoltre non sembrano sufficienti i 10 punti assegnati perché è possibile anche che la persona, pur avendo 10 punti in più, mantenga ugualmente un punteggio più basso rispetto alle altre categorie. Per questo motivo si ribadisce che queste disposizioni non sono in grado di tutelare chi ha usufruito del servizio fino alla data di approvazione del Regolamento in valutazione.
- Potrebbe accadere che alcune delle persone disabili attualmente in graduatoria non ottengano punteggi tali per poter essere iscritti nella nuova graduatoria. Questo potrebbe ledere i loro diritti poiché evidentemente il servizio di cui stanno fruendo consente loro di andare al lavoro o recarsi nel luogo di studio; quindi impedirebbe loro di proseguire un'attività che stanno già svolgendo.
- Il punto 5 del deliberato dispone di dare atto che la spesa relativa al servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità, trova copertura finanziaria per il triennio sulla struttura di bilancio 2018-2020 - Centro di Costo 0MC. L'assenza del parere da parte dei Dipartimenti impedisce di avere la certezza che vi siano a Bilancio i fondi indicati, ma soprattutto quale sia l'ammontare di questi fondi.
- Non è chiaro quindi se l'ammontare di questi fondi è sufficiente a coprire le spese del servizio. Aver aumentato infatti il contributo mensile onnicomprensivo per il trasporto autogestito avente carattere sociale a euro 950 è indubbiamente un aspetto importante, positivo, ma lo è altrettanto sapere se i fondi sono sufficienti a garantire che l'aumento del contributo mensile non va a creare un problema alle altre categorie, ad inficiare l'accesso al sostegno economico previsto dal Regolamento, o a ridurre il numero di persone che possono accedere al servizio, aumentando le liste d'attesa e quindi producendo un conseguente danno alla comunità.
- L'istituzione dell'Osservatorio permanente per la mobilità individuale delle persone con disabilità è un aspetto importante seppure non è una novità. Come si rileva nelle premesse della proposta di delibera, con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 14 del 29 gennaio 2014, nel prevedere una serie di azioni, in via sperimentale fino al 30 settembre 2014, si istituiva anche un apposito Osservatorio che ha peraltro prodotto una relazione in data 28 maggio 2014, la quale ha evidenziato una molteplicità di criticità, ma ne riporta solo alcune: "una molteplicità di criticità del servizio stesso sia per quanto riguarda la puntualità e la carenza di mezzi destinati al trasporto con pulmino, sia lo scarso controllo sul numero delle persone effettivamente trasportate, sia un costo eccessivo del servizio medesimo da parte dell'Amministrazione Capitolina", per questo motivo - si prosegue anche sempre nelle

premesse - viene approvata una Memoria di Giunta del 20 giugno 2014 e la deliberazione n. 304 del 10 ottobre 2014, in cui si dispongono nuove modalità di erogazione del servizio di mobilità. Una deliberazione questa, adottata in via sperimentale nelle more appunto della revisione complessiva del Regolamento adottato con la deliberazione n. 25 del 2004, che doveva rimanere in vigore comunque non oltre 12 mesi dalla data della sua esecutività.

- Si richiede che nel previsto Osservatorio ci sia la presenza delle consulte Handicap Municipali.
- Veniamo quindi alla nota protocollata del 23 gennaio 2017 dall'attuale Assessorato alla Città in Movimento che istituisce appunto il tavolo tecnico. Dei risultati del tavolo tecnico non vi è menzione nel documento, tantomeno è stato inviato alla Commissione perché si potessero valutare le Osservazioni. Sarebbe stato opportuno ad esempio, che le osservazioni nate dalle relazioni del precedente Osservatorio fossero state tenute in considerazione, puntualità e carenza di mezzi destinati al trasporto con pulmino - scarso controllo sul numero delle persone effettivamente trasportate - costo eccessivo del servizio. Rispetto alla modalità di trasporto vengono indicate tre modalità: per trasporto collettivo, trasporto individuale, trasporto autogestito. Nell'articolo 2 - natura degli interventi dei servizi - per la categoria lavoro studio e si indica, rispetto al trasporto collettivo, che il servizio viene fornito attraverso autobus e/o autovetture da parte di un soggetto gestore individuato dall'Amministrazione mediante le procedure ad evidenza pubblica; il trasporto individuale viene effettuato attraverso gli operatori del trasporto pubblico non di linea muniti di licenza, che dovranno garantire un sistema di tracciabilità del percorso e un sistema di tracciabilità dei pagamenti e il trasporto autogestito viene erogato nei confronti di coloro che, per la categoria Lavoro - Studio, risultino avere le caratteristiche minime di accesso di seguito poi descritte. Sarebbe importante, anzi determinante quindi che, per tornare all'articolo 11 ed all'impegno, l'efficacia di questo provvedimento fosse subordinata non soltanto alla proposta della nuova graduatoria, ma soprattutto all'attuazione delle procedure che consentono che le tre modalità di trasporto siano attive al momento in cui parte la nuova procedura, altrimenti il rischio è che ci sia un danno per le persone disabili perché non hanno i mezzi da utilizzare per effettuare l'attività.
- Rispetto all'attribuzione dei punteggi, si manifesta una certa perplessità in ordine ai punteggi attribuiti nell'area motoria: alla persona non deambulante che non è in grado di movimentare una carrozzina vengono attribuiti 45 punti, alla persona non deambulante che è in grado di movimentare manualmente la carrozzina 29. C'è un divario eccessivo tra il primo caso e il secondo, che peraltro potrebbe ledere quanti, seppure deambulanti, sono in grado di muovere la carrozzina ma sono ugualmente portatori di handicap grave. La stessa considerazione viene fatta per l'area sensoriale dove alle persone con cecità assoluta vengono ancora attribuiti 45 punti, mentre al cieco parziale 29. Il divario nei punteggi potrebbe favorire nella graduatoria finale solo coloro che hanno patologie più gravi poiché non vi è l'unico criterio del punteggio più alto.
- Rispetto all'area del contesto economico, si parla di vari limiti reddituali, seppure il parametro di riferimento è l'ISEE. Occorre verificare l'efficacia dell'utilizzo dell'ISEE che non esprime solo il reddito da lavoro o da pensioni e rendite di una persona, ma prevede anche la valutazione dei beni in possesso. Può verificarsi il caso di chi ha diversi beni ma in ogni caso una pensione bassa, che gli impedisce di poter vivere autonomamente.
- Si è ribadito come della proposta di deliberazione si apprezza la volontà di aumentare a euro 950 il contributo mensile per il trasporto autogestito ma non è chiaro dalla lettura del Regolamento se esistono delle griglie cioè dei diversi livelli di accesso.
- Si riporta di seguito l'articolo 8 della deliberazione del 2004:
- "Art. 8 - l'Amministrazione comunale fissa per ciascuna delle seguenti categorie l'importo massimo da utilizzare mensilmente attraverso la Mobility card: categorie lavoro e studio, il

budget di riferimento per l'utilizzo del servizio taxi e tram bus non potrà superare la somma di € 1100 mensili; categoria terapia, il budget non potrà superare la somma di € 500; categorie attività sociali, il budget non potrà superare la somma di € 200. Entro il mese di settembre di ogni anno i beneficiari dovranno produrre l'aggiornamento della documentazione riguardante il reddito, la dichiarazione di frequenza al lavoro, allo studio al centro di terapia. I beneficiari delle categorie lavoro e studio che a seguito di monitoraggio risultino un aver superato la somma di € 1100 mensili, possono optare per la fruizione di un importo pari a € 750 dietro presentazione di un contratto privato in corso di validità (...)"

- È quindi possibile stabilire una somma per ciascuna categoria.
- Occorre valutare inoltre alcune importanti considerazioni ai fini di ritenere valida la proposta di deliberazione ed in particolare la questione della compatibilità/incompatibilità, con l'assegnazione dei posti sosta personalizzati richiesti e autorizzati per motivo studio o terapia, con il servizio trasporto riservato ai soggetti con disabilità.
- Altro importante elemento da valutare è la compatibilità/incompatibilità con l'erogazione del Saish in caso di disabilità gravissima, nonché i contributi/servizi per accompagnamento con mezzo privato del caregiver, o di un familiare.

Municipio II:

La proposta di deliberazione si pone l'obiettivo di superare la deliberazione comunale del 2004 n. 25 che disponeva sulla mobilità delle persone disabili tramite la Mobility Card.

Nella proposta di deliberazione si descrive l'iter effettuato per arrivare alla stesura del documento. In particolare, si legge che con protocollo numero QC/2387 del 23 gennaio 2017 l'Assessorato alla Città in Movimento ha istituito il tavolo tecnico di lavoro per l'elaborazione del nuovo Regolamento per il servizio per la mobilità delle persone con disabilità.

Sul documento in esame si esprimono le seguenti osservazioni a riguardo:

Solo nel Regolamento, e non nel deliberato peraltro, si deducono, seppure non siano specificatamente indicati, a quali categorie di disabili sono destinate le misure di sostegno alla mobilità. Sottolineando che per una migliore comprensione del testo e per una migliore efficacia delle azioni che l'Amministrazione capitolina si prefigge di porre in essere, è opportuno elencare l'ambito soggettivo del Regolamento.

Secondo quanto riportato nel Regolamento, gli interventi sono rivolti alle persone con disabilità motorie gravi o con problemi di vista gravi (affette da cecità totale o parziale, o ipovedenti). Restano esclusi le categorie dei disabili intellettivo - relazionali (di varia entità), ai quali peraltro viene già rilasciata l'autorizzazione per la circolazione e la sosta nella ZTL di Roma Capitale. È necessario pertanto verificare la possibilità di introdurre le misure di sostegno alla mobilità anche per questa categoria ed in questo caso provvedere alla modifica del Regolamento ogni qualvolta vengano indicate esclusivamente le altre categorie come soggetti fruitori.

Nel deliberato si legge che "con l'entrata in vigore del presente Regolamento e con l'approvazione di una nuova graduatoria dovranno ritenersi revocate tutte le precedenti graduatorie e le liste di attesa esistenti".

Sarebbe più opportuna la modifica del periodo con la seguente espressione "in seguito all'entrata in vigore del presente Regolamento è prevista la definizione di una nuova graduatoria e solo la sua approvazione determina la revoca di tutte le precedenti graduatorie e liste di attesa esistenti." Questo perché è l'approvazione della nuova graduatoria a determinare l'avvio della procedura e non l'entrata in vigore del Regolamento. Tra l'entrata in vigore del Regolamento, ovvero 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio, e l'approvazione di una nuova graduatoria,

potrebbe trascorrere molto tempo, generare una vacatio nel sistema, provocare danni soprattutto a chi già usufruisce del servizio.

Rispetto alla categoria di quanti usufruiscono oggi del servizio, l'articolo 11 - disposizioni finali - ribadisce che con l'entrata in vigore del Regolamento e con l'approvazione della nuova graduatoria dovranno ritenersi revocate tutte le precedenti graduatorie e liste d'attesa esistenti ma nulla dispone rispetto alla possibilità che quanti sono già iscritti alla precedenza graduatoria o si trovino già in lista d'attesa abbiano comunque una procedura facilitata o vengano di default inseriti nella nuova graduatoria. Al punto 4 - altri indicatori del bisogno di mobilità - si parla dell'attribuzione di 10 punti per anzianità di fruizione del servizio, ma solo per la categoria Lavoro, per garantire la stabilità del progetto di vita della persona con disabilità.

Occorre che questa condizione trovi un riconoscimento nella norma transitoria. Si ricorda che quanti oggi usufruiscono del servizio non lo fanno arbitrariamente ma ai sensi della deliberazione attualmente in vigore e che presumibilmente molti di loro rientreranno nella nuova disciplina. In ogni caso, la disposizione di deroga prevista nel punto 4 del Regolamento non può applicarsi ad una sola categoria di individui.

Rispetto a questa considerazione si sottolinea come non dovrebbero crearsi le condizioni perché una categoria sia più favorita rispetto alle altre, e lo stesso nuovo Regolamento di fatto fa proprio questo assunto nel momento in cui, nella compilazione della graduatoria, riconosce l'ingresso nella lista a quanti ottengono il maggior punteggio, indipendentemente dalla ragione per cui si chiede il servizio e quindi dalle categorie in cui sono suddivisi gli utenti (l'esempio viene fatto per sottolineare la contraddizione delle disposizioni seppure successivamente messa in discussione).

Inoltre, non sembrano sufficienti i 10 punti assegnati perché è possibile anche che la persona, pur avendo 10 punti in più, mantenga ugualmente un punteggio più basso rispetto alle altre categorie. Per questo motivo si ribadisce che queste disposizioni non sono in grado di tutelare chi ha usufruito del servizio fino alla data di approvazione del Regolamento in valutazione e vanno riviste. Potrebbe accadere che alcune delle persone disabili attualmente in graduatoria non ottengano punteggi tali per poter essere iscritti nella nuova graduatoria. Questo potrebbe ledere i loro diritti poiché evidentemente il servizio di cui stanno fruendo consente loro di andare al lavoro o recarsi nel luogo di studio, quindi impedirebbe loro di proseguire un'attività che stanno già svolgendo. Per favorire una maggiore inclusione di quanti si trovano attualmente in graduatoria occorre introdurre la procedura che, una volta approvato il Regolamento, consenta loro di venire a conoscenza e di essere messi nelle condizioni di poter presentare la domanda. Potrebbe accadere ad esempio che alcuni l'abbiano presentata da poco. Così come potrebbe verificarsi al termine della nuova procedura che nella compilazione della nuova graduatoria molti siano già presenti in quella precedente perché titolari comunque dei requisiti richiesti dalle nuove disposizioni.

Il punto 5 del deliberato dispone di dare atto che la spesa relativa al servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità trova copertura finanziaria per il triennio sulla struttura di bilancio 2018-2020 Centro di costo OMC. Con deliberazione del 22 maggio 2018 sono stati stanziati per il trasporto disabili 2019-2020 circa 5 milioni di euro annui. L'assenza del parere da parte dei Dipartimenti competenti impedisce però di avere la certezza che lo stanziamento sia sufficiente. Aver aumentato il contributo mensile onnicomprensivo per il trasporto autogestito avente carattere sociale a euro 950,00 è indubbiamente un aspetto importante, positivo, ma lo è altrettanto sapere se i fondi sono sufficienti a garantire che l'aumento del contributo mensile non vada invece a creare un problema alle altre categorie, ad inficiare l'accesso al sostegno economico previsto dal Regolamento, o a ridurre il numero di persone che possono accedere al servizio aumentando le liste d'attesa e quindi producendo un conseguente danno alla comunità.

L'istituzione dell'Osservatorio permanente per la mobilità individuale delle persone con disabilità è un aspetto importante seppure non è una novità. Come si rileva nelle premesse della proposta di deliberazione, con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 14 del 29 gennaio 2014, nel prevedere una serie di azioni in via sperimentale fino al 30 settembre 2014, si istituiva anche un apposito Osservatorio che ha peraltro prodotto una relazione in data 28 maggio 2014 e nella quale ha evidenziato una molteplicità di criticità. Di queste nel testo della proposta di deliberazione se ne riportano solo alcune: "una molteplicità di criticità del servizio stesso sia per quanto riguarda la puntualità e la carenza di mezzi destinati al trasporto con pulmino, sia lo scarso controllo sul numero delle persone effettivamente trasportate, sia un costo eccessivo del servizio medesimo da parte dell'Amministrazione Capitolina", per questo motivo si prosegue anche sempre nelle premesse - viene approvata una memoria di Giunta del 20 giugno 2014 e la deliberazione n. 304 del 10 ottobre 2014 in cui si dispongono nuove modalità di erogazione del servizio di mobilità. Una deliberazione questa, adottata in via sperimentale, proprio nelle more della revisione complessiva del Regolamento adottato con la deliberazione n. 25 del 2004, che doveva rimanere in vigore comunque non oltre 12 mesi dalla data della sua esecutività.

Per rendere maggiormente rappresentativo l'Osservatorio sarebbe opportuno che ne facessero parte anche i Presidenti delle Consulte per la disabilità dei singoli Municipi o un loro rappresentante. All'Osservatorio vengono attribuiti compiti specifici nel Regolamento ma non si vede la necessità che le decisioni vengano prese con votazione poiché non prevedendole invece l'Organo sarebbe più coerente con il ruolo consultivo e di monitoraggio.

Veniamo quindi alla nota protocollata del 23 gennaio 2017 dall'attuale Assessorato alla Città in Movimento che istituisce appunto il tavolo tecnico. Dei risultati del tavolo tecnico non vi è menzione nel documento, tantomeno è stato inviato a questa Commissione perché si potessero valutare le osservazioni. Dalla lettura del testo del Regolamento invece si evince che le osservazioni nate dalle relazioni del precedente Osservatorio non sono state tenute in considerazione (puntualità e carenza di mezzi destinati al trasporto con pulmino - scarso controllo sul numero delle persone effettivamente trasportate - costo eccessivo del servizio).

Rispetto alla modalità di trasporto ne vengono indicate tre: trasporto collettivo, trasporto individuale, trasporto autogestito. Nell'articolo 2 - natura degli interventi dei servizi - per la categoria Lavoro - Studio si dispone che, rispetto al trasporto collettivo, il servizio venga fornito attraverso autobus e/o autovetture, da parte di un soggetto gestore individuato dall'Amministrazione mediante le procedure ad evidenza pubblica; il trasporto individuale viene effettuato attraverso gli operatori del trasporto pubblico non di linea muniti di licenza che dovranno garantire un sistema di tracciabilità del percorso e un sistema di tracciabilità dei pagamenti, e il trasporto autogestito viene erogato nei confronti di coloro che per la categoria lavoro studio risultino avere le caratteristiche minime di accesso di seguito poi descritte. Sarebbe importante anzi determinante quindi che, per tornare all'articolo 11 ed all'impegno, l'efficacia di questo provvedimento fosse subordinata non soltanto alla proposta della nuova graduatoria, ma soprattutto all'attuazione delle procedure che consentono che le tre modalità di trasporto siano attive al momento in cui parte la nuova procedura, altrimenti il rischio è che ci sia un danno per le persone disabili perché non hanno i mezzi da utilizzare per effettuare l'attività.

Rispetto all'attribuzione dei punteggi, si manifesta una certa perplessità in ordine ai punteggi attribuiti nell'area motoria: alla persona non deambulante che non è in grado di movimentare una carrozzina vengono attribuiti 45 punti, alla persona non deambulante che è in grado di movimentare manualmente la carrozzina 29. C'è un divario eccessivo tra il primo caso e il secondo che peraltro potrebbe ledere quanti, seppure deambulanti, sono in grado di muovere la carrozzina ma sono ugualmente portatori di handicap grave. La stessa considerazione viene fatta per l'area sensoriale dove alle persone con cecità assoluta vengono ancora attribuiti 45 punti,

mentre al cieco parziale 29. Il divario nei punteggi potrebbe favorire nella graduatoria finale solo coloro che hanno patologie più gravi poiché non vi è l'unico criterio del punteggio più alto.

In merito all'area del contesto economico, si parla di vari limiti reddituali seppure il parametro di riferimento è l'ISEE. Occorre verificare l'efficacia dell'utilizzo del solo ISEE che come sappiamo non esprime solo il reddito da lavoro o da pensioni e rendite di una persona, ma prevede anche la valutazione dei beni di proprietà. Può verificarsi il caso di chi è titolare di uno o più beni ma in ogni caso è una persona sola e possiede una pensione bassa che gli impedisce di poter vivere autonomamente. L'indicatore ISEE potrebbe produrre una valutazione non rispondente alla realtà della condizione economica in cui vive ed impedirle di fruire del servizio.

Si è ribadito come della proposta di deliberazione si apprezza la volontà di aumentare a euro 950 il contributo mensile per il trasporto autogestito ma non è chiaro dalla lettura del Regolamento se esistono delle voci definite. Si potrebbero introdurre delle griglie contenenti dei diversi livelli di accesso. È vero che si possono rinvenire dalla lettura dell'allegato, ma sarebbe più opportuno indicarli nella stessa deliberazione, come già previsto nella precedente. Si riporta a titolo di esempio proprio l'articolo 8 della deliberazione del 2004: "Art. 8 - L'Amministrazione comunale fissa per ciascuna delle seguenti categorie l'importo massimo da utilizzare mensilmente attraverso la Mobility card: categorie Lavoro e Studio, il budget di riferimento per l'utilizzo del servizio taxi e tram bus non potrà superare la somma di euro 1100 mensili; categoria Terapia il budget non potrà superare la somma di euro 500; categorie Attività sociali, il budget non potrà superare la somma di euro 200. Entro il mese di settembre di ogni anno i beneficiari dovranno produrre l'aggiornamento della documentazione riguardante il reddito, la dichiarazione di frequenza al lavoro, allo studio al centro di terapia. I beneficiari delle categorie Lavoro e Studio che a seguito di monitoraggio risultino non aver superato la somma di euro 1100 mensili possono optare per la fruizione di un importo pari a euro 750 dietro presentazione di un contratto privato in corso di validità (...).

Occorre valutare inoltre alcune importanti considerazioni ai fini di ritenere valida la proposta di deliberazione ed in particolare la questione della compatibilità/incompatibilità con l'assegnazione dei posti sosta personalizzati richiesti e autorizzati per motivo Studio o Terapia con il servizio trasporto riservato ai soggetti con disabilità al fine di trovarsi nella condizione di dover effettuare revoche.

Altro importante elemento da valutare è la compatibilità/incompatibilità delle disposizioni contenute nel Regolamento e dell'erogazione dei fondi con l'erogazione del Saish in caso di disabilità gravissima nonché i contributi/servizi per accompagnamento con mezzo privato del caregiver, o di un familiare.

Rispetto alla formazione ed all'approvazione della graduatoria, il comma 1 dell'articolo 6 dispone che il servizio venga erogato sulla base della posizione unica, "a prescindere dalla categoria per il quale è stato richiesto il servizio la domanda verrà evasa fino all'esaurimento delle risorse disponibili". Questo potrebbe determinare un numero maggiore o esclusivo di una delle categorie a scapito delle altre. Si rileva pertanto l'opportunità che la disposizione venga rivista al fine di favorire, garantire, l'accesso in egual misura a tutte le categorie indicate nel Regolamento.

Nell'articolo 6 del Regolamento non è prevista la procedura per la formazione delle graduatorie successive, terminato il primo triennio previsto dopo l'entrata in vigore della nuova procedura. Integrando la previsione, dovrà indicarsi anche la gestione del periodo che intercorre tra la scadenza della graduatoria e l'approvazione della nuova. In questo caso appare opportuno prevedere dei criteri di anzianità per favorire la continuità del servizio.

Al comma 6 dello stesso articolo 6 del Regolamento inoltre occorre inserire le disposizioni che conseguono alla costituzione della lista d'attesa. In questo caso infatti occorre aggiungere la

procedura che preveda che "la graduatoria deve essere pubblicata ed aggiornata annualmente indicandone una data certa. La pubblicazione sul Sito deve avvenire ai sensi della vigente normativa in materia di privacy. Nel caso di non accettazione della domanda per qualsiasi motivo, l'Amministrazione è tenuta a darne comunicazione certa e motivata all'utente".

All'articolo 7 comma 4 del Regolamento viene attribuita la possibilità, ai soli utenti delle categorie Lavoro/Studio, di utilizzare il servizio per effettuare terapie e/o visite mediche attinenti lo stato di disabilità, nel rispetto del budget mensile fissato. Vista la particolarità di questa disposizione sarebbe opportuno estenderla a tutte le categorie, utilizzando il servizio come strumento ulteriore di assistenza visto che la disabilità, di cui comunque tutti sono portatori, può prevedere visite mediche, controlli ed altro, indipendentemente dalla categoria all'interno della quale l'utente richiede ed ottiene il sussidio di mobilità.

Considerato che

con note prot. nn. RC21828/18, RC24557/18, RC24725/18, RC25516/18, RC25732/18 e RC33952/18 i surriportati pareri espressi dai Municipi sono stati trasmessi alle Commissioni Capitoline Permanenti III e V;

le Commissioni Capitoline Permanenti III e V, nella seduta congiunta del 29 ottobre 2018, hanno espresso parere favorevole;

Vista la Legge n. 104/1992;

Vista la Legge n. 328/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16 febbraio 2004;

Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 357 del 29 ottobre 2015;

Visto il parere favorevole del Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione Piani della Mobilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti, Roberto Coluzzi, e del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Giovanni Serra, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

tenendo conto delle premesse da ritenersi qui integralmente trascritte:

1. di approvare il "Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità" allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16 febbraio 2004 e tutti gli atti e provvedimenti conseguenti e connessi alla stessa;
3. di stabilire che, con l'approvazione della graduatoria degli utenti del servizio in applicazione del nuovo Regolamento, saranno revocate, contestualmente, le precedenti graduatorie e liste d'attesa;
4. di incaricare gli Uffici competenti dell'Amministrazione Capitolina all'attuazione urgente dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità;
5. di dare atto che la spesa relativa al servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità trova copertura finanziaria per il triennio sulla struttura di Bilancio 2018-2020, intervento U1030299992DSS del Centro di Costo OMC.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI, MISURE ED INTERVENTI PER LA MOBILITÀ
INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

INDICE

Articolo 1	Oggetto e finalità del Regolamento
Articolo 1- <i>bis</i>	Accesso nelle aree interdette al traffico
Articolo 2	Natura degli interventi e dei servizi
Articolo 3	Requisiti di ammissione e criteri di esclusione
Articolo 4	Richiesta
Articolo 5	Attribuzione dei punteggi
Articolo 6	Formazione e approvazione della graduatoria
Articolo 7	Categorie degli utenti e modalità di trasporto
Articolo 8	Modalità di erogazione
Articolo 9	Norme di comportamento
Articolo 10	Infrazioni e sanzioni
Articolo 11	Disposizioni finali e transitorie
Allegato A	Disciplinare delle modalità di erogazione dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità

Articolo 1. Oggetto e finalità del Regolamento

1. Roma Capitale, in ossequio al proprio Statuto che ha recepito i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, tutela i diritti delle stesse promuovendo, in particolare e nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio disponibili, conformemente al disposto dell'articolo 26 della legge n. 104/1992, il diritto alla mobilità personale delle persone con disabilità favorendone così la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società.
2. A tale scopo sono realizzati “Servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”, di seguito specificati ed articolati nelle modalità di funzionamento.
3. Al fine di favorire la partecipazione viene costituito l'Osservatorio permanente per la mobilità individuale delle persone con disabilità, allo scopo di monitorare, proporre e valutare gli interventi ed i servizi, nonché di esprimere parere non vincolante in merito ad eventuali modifiche del presente Regolamento. Gli atti che sono prodotti dall'Osservatorio vengono di volta in volta trasmessi alla Presidenza dell'Assemblea Capitolina ed alle Commissioni competenti.
4. L'Osservatorio si impegna entro 180 giorni dall'approvazione del proprio Regolamento interno a:
 - proporre soluzioni sperimentali per ampliare la platea dei beneficiari, con particolare attenzione al bisogno di mobilità individuale di persone con disabilità intellettivo-relazionale;
 - individuare ipotesi per garantire, ampliare ed esemplificare l'esercizio del diritto di scelta dei vettori da parte degli utenti (es. nuova mobility card);
 - proporre l'ampliamento delle soluzioni a sostegno della mobilità individuale delle persone con disabilità attraverso una maggiore diversificazione di interventi e servizi (es. contributo per l'acquisto di automezzi attrezzati non inquinanti, car sharing con mezzi attrezzati, buoni carburante, ecc.).
5. L'Osservatorio è costituito dai seguenti soggetti con diritto di un voto per gruppo di rappresentanza:
 - Sindaco (che presiede) o suo delegato;
 - Assessore alla Città in Movimento o suo delegato;
 - Assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale o suo delegato;
 - Presidente della Commissione Mobilità o suo delegato;
 - Presidente della Commissione Politiche Sociali o suo delegato;
 - Presidente (o suo delegato) della Consulta Cittadina Permanente sui problemi delle Persone Handicappate, più un rappresentante della Consulta medesima;
 - due rappresentanti per ognuna delle Federazioni rappresentative delle persone con disabilità (fisica, sensoriale e intellettiva) tra quelle che hanno partecipato all'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, e disciplinato con decreto interministeriale del 6 luglio 2010, n. 167;
 - due rappresentanti eletti a maggioranza tra i Presidenti/Coordinatori delle Consulte Municipali delle Persone Handicappate e della Disabilità.

L'Osservatorio viene convocato dal Sindaco, per la prima seduta, entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da un proprio Regolamento, che dovrà essere deliberato con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti e modificabile con lo stesso quorum. Nelle deliberazioni con parità di voto prevale la preferenza espressa dal Sindaco (che presiede) o suo delegato.

Articolo 1-bis. Accesso nelle aree interdette al traffico

1. I vettori che espletano il servizio oggetto del presente Regolamento sono autorizzati, per ciò che concerne le corse che riguardano gli utenti con disabilità, ad accedere nelle aree eventualmente interdette al traffico dalle Autorità comunali.

Articolo 2. Natura degli interventi e dei servizi

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'accesso a interventi, misure e servizi per la mobilità individuale delle persone con disabilità residenti nel territorio di Roma Capitale, consentendo a queste ultime di raggiungere il luogo di lavoro, di studio, di terapia, i luoghi dove svolgono le proprie attività sociali e le attività sportive nell'ambito del territorio capitolino.
2. Gli interventi e i servizi di trasporto per la categoria Lavoro/Studio devono avvenire - esclusivamente nell'ambito del territorio di Roma Capitale - attraverso tre diverse modalità:
 - A. trasporto collettivo: il servizio viene fornito attraverso autobus e/o autovetture da parte di un soggetto gestore, individuato dall'Amministrazione;
 - B. trasporto individuale: il servizio viene espletato attraverso i soggetti abilitati all'erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità, eventualmente mediante la tessera a punti (card), di cui all'allegato A del presente Regolamento, o altri sistemi elaborati ad hoc da Roma Capitale e/o sue controllate; sarà garantito lo sviluppo di un sistema applicativo informatico dello svolgimento dei servizi tra utenti e vettori abilitati, per la tracciabilità dei percorsi e consumi dei punti delle tessere card, ai fini della liquidazione dei corrispettivi nei confronti degli stessi vettori;
 - C. trasporto autogestito: l'intervento viene erogato esclusivamente nei confronti di coloro che per la categoria Lavoro/Studio risultino richiedere un contributo, onnicomprensivo e di carattere sociale, da erogare direttamente alla persona con disabilità (o suo tutore legale). Tale contributo, descritto nei modi e nei termini nell'allegato A del presente Regolamento, è basato sia sulla distanza percorsa (rispetto a tutte le sedi di lavoro dichiarate dal datore di lavoro) sia sul rispetto del CCNL di lavoro domestico con la mansione di autista.

Sono ammesse per la categoria Studio unicamente le domande riguardanti corsi di alta formazione universitaria, come master di I e II livello, oppure corsi post laurea oppure corsi di specializzazione oppure percorsi di tirocinio formativo finalizzati all'inserimento lavorativo, purché non coperti da servizi di trasporto ad hoc per persone con disabilità.

3. Il servizio di trasporto per le categorie Terapia ed Attività Sociali e Sport deve avvenire esclusivamente nell'ambito del territorio di Roma Capitale, attraverso due diverse modalità:

- A. trasporto collettivo: il servizio viene fornito attraverso autobus e/o autovetture da parte di un soggetto gestore, individuato dall'Amministrazione;
- B. trasporto individuale: il servizio viene espletato attraverso i soggetti abilitati all'erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità, mediante la tessera a punti (card) di cui all'allegato A del presente Regolamento, o altri sistemi elaborati ad hoc da Roma Capitale e/o sue controllate.

Articolo 3. Requisiti di ammissione e criteri di esclusione

1. Possono richiedere di usufruire degli interventi e dei servizi per la mobilità individuale delle persone con disabilità i cittadini che siano maggiorenni e residenti a Roma, con almeno una delle seguenti caratteristiche (non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità):
 - a. persona con disabilità grave (legge n. 104/92, articolo 3, comma 3) in possesso del contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità;
 - b. persona con cecità totale o parziale e ipovedenti gravi, come definiti nell'art. 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138.
2. Non possono presentare domanda tutti i soggetti che, pur rientrando nelle categorie individuate dal primo comma del presente articolo, siano:
 - utilizzatori, per la categoria Terapia, di servizi di mobilità forniti dalle ASL;
 - utilizzatori, per la categoria Attività Sociali e Sport, di servizi di mobilità forniti da altre realtà istituzionali pubbliche e/o private;
 - utilizzatori, per la categoria Lavoro/Studio, di servizi di mobilità forniti da altre realtà istituzionali pubbliche e/o private.
3. La condizione di lavoratore/studente va mantenuta per tutto il periodo in cui si usufruisce del servizio; in caso decada tale condizione, il servizio viene immediatamente sospeso. Lo stesso vale per la categoria Terapia e per le attività sportive di cui alla categoria Attività Sociali e Sport. L'utente però potrà chiedere, entro trenta giorni dalla sospensione del servizio, di passare ad altra categoria, secondo le modalità descritte nel punto 5 del Disciplinare delle modalità di erogazione dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità di cui all'allegato A del presente Regolamento, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
4. Trascorso tale termine ed in caso di silenzio, l'intervento/servizio verrà revocato.

Articolo 4. Richiesta

1. Il richiedente dovrà compilare il "modulo per la richiesta degli interventi e servizi per la mobilità individuale delle persone con disabilità" predisposto dall'Amministrazione Capitolina, redatto in ogni parte, firmato e corredato della documentazione espressamente richiesta, garantendo l'autenticità degli atti prodotti.
2. Nel modulo, a seconda del richiedente, dovranno essere indicati:
 - i) invalidità civile (con scadenza/senza scadenza);
 - ii) legge n. 104/92, articolo 3, comma 3;
 - iii) cecità totale, parziale, ipovedente grave, come definiti nell'art. 4 della legge 3 aprile 2001 n. 138;
 - iv) dati anagrafici del richiedente;

- v) categoria per la quale si richiede il servizio tra Lavoro/Studio, Terapia, Attività Sociali e Sport;
 - vi) caratteristiche degli spostamenti se il servizio richiesto è per le categorie Lavoro/Studio, Terapia e per le attività sportive di cui alla categoria Attività Sociali e Sport.
3. Il richiedente potrà presentare un solo modulo indicando per quale categoria richiede il servizio tra Lavoro/Studio, Terapia, Attività Sociali e Sport. Nel caso in cui il richiedente non dovesse indicare la categoria o indicare più categorie nello stesso modulo, lo stesso dovrà, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, indicare la categoria scelta. In difetto la domanda verrà considerata nulla. Nel caso in cui il richiedente dovesse presentare più modelli per diverse categorie, l'Amministrazione prenderà in esame soltanto l'ultima domanda pervenuta in ordine di protocollo.
4. Al modulo compilato deve essere allegata, a seconda del richiedente, la seguente documentazione:
- i) verbale di riconoscimento dell'invalidità civile;
 - ii) certificato di cui alla legge n. 104/92, articolo 3, comma 3;
 - iii) riconoscimento di cecità totale, parziale, ipovedente grave, come definiti nell'art. 4 della legge 3 aprile 2001 n. 138;
 - iv) contrassegno speciale di circolazione per le persone con disabilità (Cude);
 - v) certificazione medica in cui sia accertata una presenza di più menomazioni coesistenti e non concorrenti;
 - vi) modello ISEE ordinario (in caso di richiesta con modalità autogestita, modello socio/sanitario);
 - vii) per la categoria Lavoro/Studio è necessario allegare la dichiarazione del datore di lavoro o dell'Istituto di formazione, indicando i luoghi, la frequenza e gli orari di lavoro/studio;
 - viii) per la categoria Terapia è necessario allegare la dichiarazione del centro di terapia con l'indicazione del piano terapeutico, la durata, la frequenza, i luoghi e gli orari della terapia (è escluso il trasporto da e per i centri ex art. 26 della legge n. 833/78, nonché da e per i centri dialisi poiché la competenza è in ambito sanitario);
 - ix) per il trasporto relativo all'attività sportiva è necessario allegare l'autodichiarazione attestante la disciplina sportiva e/o ludico/sportiva praticata;
 - x) copia di un documento di identità in corso di validità.

Articolo 5. Attribuzione dei punteggi

In base alla domanda di partecipazione ed alla documentazione probatoria prodotta, sarà assegnato ad ogni richiedente un punteggio finale che definirà la graduatoria per l'accesso ai benefici, secondo i seguenti parametri riguardanti l'esigenza di mobilità della persona con disabilità.

1. Livelli di intensità del bisogno di mobilità e identificazione della limitazione funzionale

(massimo punteggio 60)

- persona con disabilità di deficit visivo (legge n. 138/2001)
 - cieco assoluto 60 punti
 - cieco parziale 39 punti
 - ipovedente grave 23 punti

- persona con disabilità (legge n. 104/92, articolo 3, comma 3)
 - invalidità 100% con indennità di accompagnamento 60 punti
 - invalidità 100% senza indennità di accompagnamento 39 punti
 - invalidità tra il 99% ed il 74% 23 punti

2. Identificazione del contesto ambientale (massimo punteggio 20)

- Area del contesto familiare (indicare al massimo una sola opzione) (massimo punteggio 10)
 - a. persona con disabilità (richiedente titolare di 60 punti) che convive solo con minori e/o con persona con invalidità civile di grado 100% e/o con persona over 65 anni 10 punti
 - b. persona con disabilità (richiedente titolare di 60 punti) che vive sola o con l'assistente/i familiare/i 8 punti
 - c. persona con disabilità (richiedente titolare di 60 punti) con conviventi: minori e/o persone con invalidità civile di grado 100% e/o persone over 65 anni 6 punti
 - d. persona con disabilità che vive in nucleo familiare privo di entrambi i genitori o monogenitoriale o con caregiver riconosciuto da UVMD 3 punti

Dette condizioni dovranno essere possedute al momento della domanda e dichiarate nella stessa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e saranno soggette alla verifica anagrafica comprovante l'effettiva residenza risultante dagli archivi di Roma Capitale e dai controlli da parte dell'Amministrazione Capitolina.

- Area del contesto economico su fascia ISEE (massimo punteggio 10)
 - ISEE da € 0 a € 5.165,00 10 punti
 - ISEE da € 5.165,01 a € 15.000,00 8 punti
 - ISEE da € 15.000,01 a € 25.000,00 6 punti
 - ISEE da € 25.000,01 a € 30.000,00 4 punti
 - ISEE da € 30.000,01 a € 45.000,00 2 punti
 - ISEE non presentato oppure oltre € 45.000,00 1 punto

3. Altri indicatori del bisogno di mobilità (massimo punteggio 20)

- disabilità plurima: nel caso sia accertata una presenza di più menomazioni (DM 5 febbraio 1992) coesistenti e non concorrenti 5 punti
- non possesso della patente speciale 5 punti
- domanda effettuata per la categoria Lavoro 10 punti

Articolo 6. Formazione e approvazione della graduatoria

1. Sulla base del punteggio finale conseguito, viene formata la graduatoria unica che verrà approvata con determinazione dirigenziale dell'ufficio competente e pubblicata secondo la normativa vigente in materia di privacy. Il servizio verrà erogato sulla base della posizione in graduatoria unica, a prescindere dalla categoria per il quale è stato richiesto il servizio; la domanda verrà evasa fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
2. A parità di punteggio finale prederà in graduatoria il richiedente con il valore più alto nei Livelli di intensità del bisogno di mobilità e identificazione della limitazione

funzionale; ad ulteriore parità di punteggio finale prederà il richiedente con il valore della voce Area del contesto familiare più alto; ad ulteriore parità di punteggio finale prederà il richiedente con il valore ISEE più basso; ad ulteriore parità di punteggio finale prederà il richiedente con maggiore età.

3. Con l'approvazione della graduatoria unica, saranno revocate, contestualmente, le graduatorie e le liste d'attesa precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. La graduatoria, in considerazione della necessità di una stabilità del progetto di vita della persona con disabilità, ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data della sua approvazione.
5. L'acquisizione delle domande dovrà avvenire entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di formazione della nuova graduatoria; verrà poi stilata la graduatoria unica e verranno soddisfatte le richieste in ordine decrescente fino all'esaurimento delle risorse di bilancio disponibili. La graduatoria unica dovrà essere aggiornata, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, in caso di sopravvenuta perdita del possesso dei requisiti di ammissione o di successivo accertamento delle cause di esclusione degli utenti del servizio, di cui al precedente articolo 3.
6. Le persone idonee, non rientranti nella graduatoria unica, costituiranno la lista d'attesa che verrà approvata con determinazione dirigenziale dell'ufficio competente e pubblicata secondo la normativa vigente in materia di privacy. La lista d'attesa sarà aggiornata ogni anno, con l'inserimento dei nuovi utenti che abbiano presentato la relativa domanda entro il 15 gennaio, e verrà utilizzata per integrare la graduatoria unica, ai fini dell'applicazione e nei limiti di cui al precedente comma 5.
7. L'Amministrazione, come da norma, effettua controlli sulla domanda presentata (condizioni familiari ed economiche, patenti speciali, ecc.), sul corretto utilizzo del servizio da parte degli utenti e sul permanere dei requisiti di fruizione dello stesso.
8. Tutti i soggetti che si trovano in graduatoria dovranno presentare per le categorie Lavoro/Studio, Attività Sociali e Sport, entro la data del 30 giugno di ogni anno, l'autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e s.m.i., attestante il permanere dei requisiti previsti e documentati di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.

Articolo 7. Categorie degli utenti e modalità di trasporto

1. Gli utenti sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - Lavoro/Studio
 - Terapia
 - Attività Sociali e Sport: in tale categoria rientrano tutte le attività di socializzazione e di aggregazione svolte dalle persone con disabilità.
2. Per la categoria Lavoro/Studio gli utenti possono scegliere una delle seguenti modalità di trasporto:
 - individuale: con questa modalità di trasporto all'utente sarà garantito mensilmente un numero di corse la cui spesa complessiva non supera l'importo massimo indicato nell'allegato A del presente Regolamento, sui percorsi preventivamente dichiarati dall'interessato o dal rappresentante legale ed autorizzati dall'Amministrazione. L'utente

potrà scegliere il vettore fra i soggetti abilitati all'erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità, mediante la tessera a punti (card) di cui all'allegato A del presente Regolamento, o tramite altri sistemi di gestione elaborati da Roma Capitale e/o sue controllate;

- collettivo: con questa modalità di trasporto all'utente saranno garantite mensilmente le corse con autobus/autovetture, su percorsi preventivamente dichiarati ed autorizzati; in questa circostanza l'interessato usufruisce di un trasporto con pullmini ad orari e destinazioni prefissati, salvo diversa richiesta, che non avranno bisogno di prenotazione giornaliera;
 - autogestito: con questa modalità il servizio viene erogato nei confronti di coloro che per la categoria Lavoro/Studio risultino idonei. Il servizio viene espletato mediante un contributo onnicomprensivo alla persona con ridotta mobilità a fronte della presentazione di idonea documentazione, come specificato nell'allegato A del presente Regolamento.
3. Per le categorie Terapia ed Attività Sociali e Sport gli utenti possono scegliere una delle seguenti modalità di trasporto:
- individuale: con questa modalità di trasporto all'utente sarà garantito mensilmente un numero di corse la cui spesa complessiva non supera l'importo massimo indicato nell'allegato A del presente Regolamento per le tre categorie, sui percorsi preventivamente dichiarati dall'interessato o dal rappresentante legale ed autorizzati dall'Amministrazione. L'utente potrà scegliere il vettore fra i soggetti abilitati all'erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità, mediante la tessera a punti (card) di cui all'allegato A del presente Regolamento, o tramite altri sistemi di gestione elaborati da Roma Capitale e/o sue controllate;
 - collettivo: con questa modalità di trasporto all'utente saranno garantite mensilmente le corse con autobus/autovetture, su percorsi preventivamente dichiarati ed autorizzati; in questa circostanza l'interessato usufruisce di un trasporto con pullmini ad orari e destinazioni prefissati, salvo diversa richiesta, che non avranno bisogno di prenotazione giornaliera.
4. Gli utenti possono, nel rispetto del budget mensile fissato dall'Amministrazione Capitolina per ognuna delle categorie, utilizzare il servizio per effettuare terapie e/o visite mediche attinenti il personale stato di disabilità, previa presentazione della documentazione e relativa autorizzazione.
5. I budget di spesa saranno adeguati secondo l'indice ISTAT ogni tre anni e, comunque, adeguati tempestivamente in caso di modifica delle tariffe del servizio comunale taxi.
6. Il superamento del limite assegnato a ciascuna categoria di spesa, calcolato comunque su base trimestrale, resta a carico dell'utente che dovrà essere avvisato dal vettore utilizzato all'approssimarsi del raggiungimento del predetto limite.
7. L'utente dovrà indicare nella domanda la modalità di trasporto preferita; in caso di mancata indicazione l'Amministrazione convocherà il richiedente per integrare la domanda e, in difetto, verrà escluso dalla graduatoria.

Articolo 8. Modalità di erogazione

1. Le modalità di erogazione degli interventi e servizi per la mobilità individuale delle persone con disabilità sono contenute nel Disciplinare di cui all'allegato A del presente Regolamento, che potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni, per gli aspetti organizzativi, da parte della Giunta Capitolina.

Articolo 9. Norme di comportamento

1. Gli utenti ed i loro accompagnatori sono tenuti a rispettare gli orari e le tratte previsti per il trasporto.
2. L'utente è tenuto a comunicare, entro 7 giorni, tutte le informazioni che possono modificare le modalità di erogazione del servizio quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i cambi di residenza, l'inizio/cessazione di un'attività lavorativa, ecc..
3. L'utente è tenuto a trasmettere all'Amministrazione la documentazione comprovante il servizio ricevuto per ciascuna categoria (attestazione del datore di lavoro o dell'Istituto di formazione, attestazione da parte del centro di terapia e per le attività sportive) secondo le modalità e i tempi indicati nel Disciplinare delle modalità di erogazione dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità, di cui all'allegato A del presente Regolamento.
4. Qualora il richiedente abbia necessità di essere accompagnato durante i suoi spostamenti, lo stesso è autorizzato ad essere accompagnato nel trasporto da persona di fiducia (il servizio di accompagnamento è da intendersi comunque a carico dell'utente). Nel caso del trasporto individuale l'utente può essere accompagnato fino alla capienza massima del mezzo nel rispetto della normativa assicurativa dello stesso; nel caso di trasporto collettivo, al fine di garantire a tutti i passeggeri con disabilità la possibilità di essere accompagnati, è ammesso un solo accompagnatore di fiducia a meno di certificazione medica che attesti una diversa esigenza.
5. In caso di trasporto collettivo, gli utenti sono tenuti a rispettare gli orari concordati per l'andata ed il ritorno. Potranno essere tollerati un massimo di n. 4 ritardi mensili, effettuati dall'utente; il tempo massimo di ciascun ritardo non potrà superare i 10 minuti. Superato tale limite l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare l'art. 10, comma 2, del presente Regolamento.
6. L'Amministrazione provvederà all'emissione di un'idonea carta dei servizi, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 3.

Articolo 10. Infrazioni e sanzioni

1. L'Amministrazione Capitolina, nel caso di utilizzo del servizio di trasporto per finalità diversa da quella per il quale è stato erogato, applica le seguenti sanzioni:
 - sospensione del servizio per 5 giorni, in caso di prima infrazione;
 - sospensione del servizio per 10 giorni, in caso di seconda infrazione;
 - sospensione del servizio di un mese, per ogni infrazione superiore alla seconda infrazione.
2. L'inosservanza di quanto previsto dall'art. 9, commi 2, 3, 4 e 5, del presente Regolamento comporterà l'applicazione della sospensione del servizio di 2 giorni.

3. In caso di utilizzo fraudolento del servizio, l'Amministrazione Capitolina provvede ad inviare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, sospendendo cautelativamente il servizio sino alla chiusura delle indagini preliminari.
4. L'Amministrazione Capitolina si riserva di adottare tutte le opportune iniziative legali per la tutela dei propri diritti ed interessi.

Articolo 11. Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'approvazione della graduatoria unica, di cui all'articolo 6, saranno revocate le graduatorie e le liste d'attesa precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Fino all'effettiva individuazione dei soggetti abilitati all'erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità, mediante la tessera a punti (card) di cui all'allegato A del presente Regolamento, e/o del sistema applicativo informatico utile alla sua gestione ed esecuzione, lo stesso servizio continua ad essere erogato da parte dei precedenti vettori, secondo le previgenti disposizioni convenzionali. Con l'approvazione e pubblicazione della nuova graduatoria il servizio verrà svolto dai nuovi vettori che verranno individuati dal Dipartimento competente, a prescindere da eventuali sistemi di chiamata o di rendicontazione.
3. Sono abrogate le disposizioni dei Regolamenti comunali incompatibili con le norme definite dal presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
5. Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione della relativa deliberazione all'Albo Pretorio.

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI, MISURE ED INTERVENTI PER LA MOBILITÀ INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

1. SUDDIVISIONE IN CATEGORIE

Gli utenti sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Lavoro/Studio
- Terapia
- Attività Sociali e Sport

2. CATEGORIA LAVORO/STUDIO

Gli utenti della categoria Lavoro/Studio hanno a disposizione fino a 2 corse al giorno per recarsi sul posto di Lavoro/Studio.

Potranno essere autorizzati, previa richiesta scritta e apposita certificazione, ulteriori 6 corse al mese, solo ed esclusivamente per recarsi ad effettuare terapie riabilitative e/o visite mediche.

Il servizio di trasporto è svolto per i percorsi preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Capitolina.

L'Amministrazione può autorizzare la variazione del percorso ricorrente nell'ambito del budget assegnato, qualora l'utente ne faccia preventivamente richiesta.

Limitatamente al trasporto individuale l'utente è autorizzato a variare il luogo di partenza o di destinazione, fermo restando il luogo di Lavoro/Studio/Terapia, nel rispetto del budget assegnato.

Gli utenti sono tenuti a rispettare gli orari concordati per l'andata e il ritorno e al momento della salita a bordo del mezzo dovranno mostrare un valido documento di identità.

L'utente potrà farsi accompagnare secondo quanto espressamente disciplinato all'art. 9, comma 4, del Regolamento.

Dovrà essere comunicata all'Ufficio competente ogni variazione d'indirizzo, sia relativo alla propria abitazione (indirizzo di partenza), sia di destinazione (sede di Lavoro/Studio), nonché l'eventuale fine del rapporto di lavoro o del percorso formativo. In assenza di tali comunicazioni non sarà possibile autorizzare le eventuali variazioni di percorsi e sarà disposta pertanto la sospensione del servizio sino a nuova autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva di chiedere all'utente attestazione delle giornate di Lavoro/Studio/Terapia effettuate in un determinato periodo. In caso di reiterata non presentazione della documentazione l'Amministrazione procede alla sospensione del servizio.

L'utente, inoltre, dovrà allegare alla domanda per la fruizione del servizio di trasporto la dichiarazione attestante il rapporto/contratto di lavoro o la certificazione di frequenza riguardante il percorso formativo, i giorni/orari/turni, la/e sede/i e l'articolazione oraria. Tale

dichiarazione deve essere resa in autocertificazione nel caso il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione; nel caso il datore di lavoro sia privato deve essere prodotta attestazione del datore di lavoro stesso; la certificazione di frequenza riguardante il percorso formativo è rilasciata dall'Istituto di formazione.

Gli spostamenti dovranno avvenire all'interno del territorio di Roma Capitale.

I viaggi o il finanziamento del trasporto individuale saranno riproporzionati, in caso di lavoro part-time verticale articolato in un numero di giorni inferiore ai 5 la settimana.

2.1 Per la categoria Lavoro/Studio gli utenti possono scegliere una delle seguenti modalità di trasporto:

A. trasporto collettivo

Il trasporto collettivo degli utenti viene fornito attraverso autobus e/o autovetture da parte di un soggetto gestore individuato dall'Amministrazione. Il trasporto viene garantito dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 6,30 alle ore 21,00.

Gli utenti della categoria Lavoro/Studio, che utilizzano la modalità del trasporto collettivo, potranno usufruire del servizio nelle giornate di domenica e festivi, nell'ambito delle corse settimanali autorizzate (10 o 12), utilizzando le vetture del trasporto individuale.

Trattandosi di servizio collettivo gli utenti non possono rifiutarsi di viaggiare con altri beneficiari e di effettuare corse che prevedano più stazionamenti al fine di consentire la salita e la discesa di più utenti.

Il tempo di stazionamento a bordo potrà essere aumentato non oltre il 40% rispetto a quello previsto per un trasporto individuale.

L'utente può richiedere le corse con le seguenti modalità:

- a) "a chiamata", la quale prevede che l'utente debba richiedere il servizio di trasporto con chiamata telefonica, comunicazione tramite e-mail o diversa strumentazione (ad esempio App), almeno 24 ore prima dell'inizio del trasporto richiesto;
- b) "su prenotazione", nel caso in cui l'utente usufruisca del servizio ad orari e destinazioni fissi (es.: percorso casa – lavoro – casa), potrà essere previsto il trasporto senza una prenotazione giornaliera.

B. trasporto individuale

Il servizio di trasporto individuale viene espletato attraverso vetture di operatori che svolgono il servizio di trasporto mediante vetture connesse ad una centrale operativa o altri sistemi elaborati da Roma Capitale e/o sue controllate, ritenuti più idonei alle necessità dell'utente al momento della chiamata e secondo le necessità espresse dallo stesso all'atto della prenotazione.

Gli utenti al momento della salita a bordo del mezzo dovranno mostrare un valido documento di identità.

La spesa massima mensile prevista per il servizio individuale può essere definita fino ad un importo di euro 1100. Il budget individuale massimo mensile verrà calcolato in base al percorso

più breve, calcolato mediante l'applicazione di *google maps* in modalità di trasporto auto, arrotondato al km superiore, secondo i valori stabiliti da apposita tabella chilometrica che verrà elaborata ed approvata dal Dipartimento competente. Nel caso in cui l'utente percorra oltre 31 Km giornalieri totali tra andata e ritorno (media calcolata sulle maggiori distanze intermunicipali da e verso il centro di Roma Capitale in base alle tariffazioni taxi progressive per distanza e tempo) la spesa massima mensile prevista per il servizio individuale può essere aumentata fino ad un importo di euro 1650.

L'Amministrazione comunicherà all'utente l'attivazione del servizio, indicando l'importo mensile assegnato.

Nessuna rimanenza in termini economici potrà essere accumulata nel trimestre successivo.

Qualora il suddetto importo si esaurisca durante un trasporto, l'operatore porterà a termine la corsa e l'importo in eccedenza sarà decurtato dalla disponibilità del mese successivo.

L'utente dovrà effettuare la chiamata per le vetture attraverso la Centrale Operativa del gestore del servizio di trasporto individuato o altri sistemi elaborati da Roma Capitale e/o sue controllate, ritenuti più idonei alle necessità dell'utente al momento della chiamata e secondo le necessità espresse dallo stesso all'atto della prenotazione.

Il servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità verrà espletato con lo strumento della tessera a punti (card) e/o attraverso un sistema applicativo informatico realizzato da Roma Capitale e/o una delle sue controllate, che consentirà agli utenti una interrelazione con i vettori abilitati nel rispetto del principio comunitario e dell'ordinamento statale in materia di rotazione degli operatori economici.

C. trasporto autogestito

Il servizio di trasporto autogestito viene espletato mediante un contributo onnicomprensivo fino ad un massimo di euro 950 mensili, secondo la seguente regola: in caso di percorrenza giornaliera totale tra andata e ritorno inferiore ai 10 Km il contributo è di euro 450; in caso di percorrenza giornaliera totale tra andata e ritorno superiore o uguale ai 10 Km il contributo è di euro 950. Il contributo ha carattere sociale ed è erogato alla persona con disabilità dall'Amministrazione Capitolina a fronte della presentazione di idonea documentazione. Il finanziamento del trasporto autogestito sarà riproporzionato in caso di lavoro part-time verticale articolato in un numero di giorni inferiore ai 5 la settimana.

La documentazione da presentare è di seguito specificata:

1. un contratto di assunzione di collaboratore familiare, regolarmente comunicato e avente numero identificante il rapporto di lavoro, secondo il CCNL - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico del 16 luglio 2013 che prevede, all'art. 10, anche l'inquadramento come autista rispetto al CCNL di categoria;
2. le buste paga, firmate per ricevuta dal lavoratore, attestanti tutte le voci previste dalla normativa salariale vigente;
3. le ricevute attestanti il versamento trimestrale dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, riferiti all'orario di lavoro svolto e alla relativa retribuzione;
4. non essendo consentito l'uso economico del veicolo, che permetterebbe altrimenti l'utilizzo di licenziatari (taxi, ncc) secondo la definizione di "uso terzi" del Nuovo

Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 s.m.i. - art. 82 comma 4), la carta di circolazione del mezzo di trasporto utilizzato, se adattato e omologato per il trasporto/guida disabili nonché munito delle necessarie omologazioni e periodicamente aggiornato delle revisioni, deve essere intestata al richiedente del servizio o comunque al datore di lavoro presente sul contratto sopra indicato o ad altro familiare cui la persona con disabilità è fiscalmente a carico o ad altra persona diversa dall'autista. Non è ammesso il contributo per trasporti effettuati con mezzo intestato all'autista, ai familiari dello stesso autista indicati nell'art. 433 del codice civile e ai suoi conviventi. In caso di mezzo non di proprietà del richiedente il servizio, sarà necessario produrre il titolo che ne autorizza l'impiego (comodato gratuito, ecc.). Da detto documento dovrà risultare che il proprietario è consapevole di essere responsabile per eventuali danni arrecati a terzi, che superino il valore delle somme assicurate;

5. l'attestato di assicurazione RCT del mezzo impiegato, debitamente quietanzato, da produrre alla scadenza di ciascun periodo di copertura, comprensivo di polizza assicurativa del conducente;
6. è fatto divieto di portare alla rendicontazione integrale la documentazione utilizzata per rendicontare i servizi saish/saisa in forma indiretta, già erogati dai servizi sociali municipali, fatta salva la rendicontazione per la parte eventualmente eccedente e non rimborsata dai Municipi;
7. l'atto di impegno, riguardante la progettualità saish/saisa, sottoscritto con il Municipio di appartenenza.

Resta a carico dell'utente ogni onere economico diretto ed indiretto nella gestione dell'automezzo utilizzato nonché il rispetto del CCNL con l'accompagnatore scelto.

3. CATEGORIA TERAPIA

Gli utenti della categoria Terapia hanno a disposizione fino a 2 corse al giorno e ad un massimo di 16 corse mensili, per recarsi esclusivamente presso luoghi di terapia e ritorno.

Qualora l'utente non possa usufruire del servizio autorizzato per sopravvenuti motivi di salute, documentati, l'Amministrazione provvede a sospendere temporaneamente il servizio e a riprendere il trasporto per il periodo necessario a coprire le cure terapeutiche richieste.

Potranno essere autorizzati, previa richiesta scritta e apposita certificazione, ulteriori 6 corse al mese, solo ed esclusivamente per recarsi ad effettuare visite mediche.

Gli utenti sono tenuti a rispettare gli orari concordati per l'andata ed il ritorno.

L'utente, ogni qualvolta inizia un ciclo di riabilitazione, dovrà fornire all'Amministrazione Capitolina la certificazione della prescrizione medica da parte di una struttura pubblica e/o accreditata e l'attestazione, da parte del centro di riabilitazione, da cui risultino i giorni, gli orari e l'indirizzo della struttura presso la quale si svolge la terapia.

Il servizio è svolto per i percorsi preventivamente autorizzati.

L'Amministrazione può autorizzare eccezionalmente la variazione nell'ambito del budget assegnato, qualora l'utente ne faccia preventivamente richiesta almeno 24 ore prima.

Gli utenti al momento della salita a bordo del mezzo dovranno mostrare un valido documento di identità.

Gli utenti beneficiari del trasporto dovranno tempestivamente comunicare, a mezzo fax-mail-lettera, all'Amministrazione:

- l'avvenuto termine del ciclo di terapie;
- l'eventuale cambiamento della sede del centro di terapia;
- l'inizio della ripresa del ciclo di terapie;
- ogni variazione di indirizzo sia relativo alla propria abitazione (indirizzo di partenza), sia di destinazione.

L'utente dovrà trasmettere all'Amministrazione, a fine ciclo terapeutico, l'attestazione originale delle giornate in cui ha usufruito del servizio.

L'utente potrà farsi accompagnare secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del Regolamento.

Gli spostamenti dovranno avvenire all'interno del territorio di Roma Capitale.

3.1 Per la categoria Terapia gli utenti possono scegliere una delle seguenti modalità di trasporto:

A. trasporto collettivo

Il trasporto collettivo degli utenti viene fornito attraverso autobus e/o autovetture da parte di un soggetto gestore individuato dall'Amministrazione.

Trattandosi di servizio collettivo gli utenti non possono rifiutarsi di viaggiare con altri beneficiari e di effettuare corse che prevedano più stazionamenti al fine di consentire la salita e la discesa di più utenti.

Il tempo di stazionamento a bordo potrà essere aumentato non oltre il 40% rispetto a quello previsto per un trasporto individuale.

L'utente può richiedere le corse con le seguenti modalità:

- a) "a chiamata", la quale prevede che l'utente debba richiedere il servizio di trasporto con chiamata telefonica, comunicazione tramite e-mail o diversa strumentazione (ad esempio App), almeno 24 ore prima dell'inizio del trasporto richiesto;
- b) "su prenotazione", nel caso in cui l'utente usufruisca del servizio ad orari e destinazioni fissi (es.: percorso casa – terapia – casa), potrà essere previsto il trasporto senza una prenotazione giornaliera.

B. trasporto individuale

Il servizio di trasporto individuale viene espletato attraverso vetture di operatori che svolgono il servizio di trasporto mediante vetture connesse attraverso la Centrale Operativa del gestore del servizio di trasporto individuato o altri sistemi elaborati da Roma Capitale e/o sue controllate, ritenuti più idonei alle necessità dell'utente al momento della chiamata e secondo le necessità espresse dallo stesso all'atto della prenotazione.

La spesa massima mensile prevista per il servizio individuale può essere definita fino ad un importo di euro 500. Il budget individuale massimo mensile verrà calcolato in base al percorso più breve, calcolato mediante l'applicazione di google maps in modalità di trasporto auto,

arrotondato al km superiore a tratta, secondo i valori riportati nell'apposita tabella chilometrica che verrà elaborata ed approvata dal Dipartimento competente.

L'Amministrazione comunicherà all'utente l'attivazione del servizio, indicando l'importo mensile assegnato.

Nessuna rimanenza in termini economici potrà essere accumulata nel trimestre successivo.

Qualora il suddetto importo massimo si esaurisca durante un trasporto, l'operatore porterà a termine la corsa e l'importo in eccedenza sarà decurtato dalla disponibilità del mese successivo.

L'utente dovrà effettuare la chiamata per le vetture attraverso la Centrale Operativa del gestore del servizio di trasporto individuato o altri sistemi elaborati da Roma Capitale e/o sue controllate, ritenuti più idonei alle necessità dell'utente al momento della chiamata e secondo le necessità espresse dallo stesso all'atto della prenotazione, dalla quale potrà ricevere informazioni sul budget residuo disponibile.

4. CATEGORIA ATTIVITÀ SOCIALI E SPORT

Nella categoria Attività Sociali e Sport rientrano tutte le attività di socializzazione e di aggregazione, nonché le attività sportive e ludico/sportive, svolte dalle persone con disabilità.

Potranno essere autorizzati, previa richiesta scritta e apposita certificazione, ulteriori 6 corse al mese, solo ed esclusivamente per recarsi ad effettuare terapie riabilitative e/o visite mediche.

Gli utenti sono tenuti a rispettare gli orari concordati per l'andata ed il ritorno e al momento della salita a bordo del mezzo dovranno mostrare un valido documento di identità.

Gli spostamenti dovranno avvenire all'interno del territorio di Roma Capitale.

Per la categoria Attività Sociali e Sport gli utenti possono scegliere una delle seguenti modalità di trasporto:

A. trasporto collettivo

Il trasporto collettivo degli utenti viene fornito, fuori dalle fasce previste per il trasporto delle categorie Lavoro e Terapia, attraverso autobus e/o autovetture da parte di un soggetto gestore individuato dall'Amministrazione.

Gli utenti hanno a disposizione per le attività sociali, ludico/sportive e sportive fino a 26 corse al mese e non possono rifiutarsi di viaggiare con altri beneficiari e di effettuare corse che prevedano più stazionamenti al fine di consentire la salita e la discesa di più utenti.

Il tempo di stazionamento a bordo potrà essere aumentato non oltre il 40% rispetto a quello previsto per un trasporto individuale.

L'utente può richiedere le corse con le seguenti modalità:

- a) "a chiamata", la quale prevede che l'utente debba richiedere il servizio di trasporto con chiamata telefonica, comunicazione tramite e-mail o diversa strumentazione (per esempio App), almeno 24 ore prima dell'inizio del trasporto richiesto;

- b) “su prenotazione”, nel caso in cui l’utente usufruisca del servizio ad orari e destinazioni fissi (es.: percorso casa – attività sociali – casa), potrà essere previsto il trasporto senza una prenotazione giornaliera.

Tale modalità di erogazione del servizio è subordinata alla disponibilità dei mezzi da parte del gestore e, qualora non fosse possibile garantire detta modalità, il servizio sarà effettuato mediante trasporto individuale.

B. trasporto individuale

Il servizio di trasporto individuale viene espletato attraverso vetture di operatori che svolgono il servizio di trasporto mediante vetture connesse ad una centrale operativa del gestore del servizio di trasporto individuato o altri sistemi elaborati da Roma Capitale e/o sue controllate, ritenuti più idonei alle necessità dell’utente al momento della chiamata e secondo le necessità espresse dallo stesso all’atto della prenotazione.

L’utente potrà utilizzare mensilmente il servizio fino ad un importo mensile di euro 250, se il punto di partenza (residenza) è identificato dentro il Grande Raccordo Anulare, e fino ad un importo massimo di euro 400, se il punto di partenza (residenza) è identificato fuori il Grande Raccordo Anulare.

Nessuna rimanenza in termini economici potrà essere accumulata nel trimestre successivo.

Qualora il suddetto importo massimo si esaurisca durante un trasporto, l’operatore porterà a termine la corsa e l’importo in eccedenza sarà decurtato dalla disponibilità del mese successivo.

L’utente dovrà effettuare la chiamata per le vetture attraverso la Centrale Operativa del gestore del servizio di trasporto individuato o altri sistemi elaborati da Roma Capitale e/o sue controllate, ritenuti più idonei alle necessità dell’utente al momento della chiamata come sopra descritto e secondo le necessità espresse dallo stesso all’atto della prenotazione.

L’utente potrà farsi accompagnare secondo quanto disciplinato dall’art. 9, comma 4, del Regolamento.

Nella domanda sarà necessario specificare se per il servizio s’intende usufruire del trasporto per le attività sportive.

Per le attività sportive, gli utenti hanno a disposizione fino a 2 corse al giorno per recarsi esclusivamente presso luoghi di pratica sportiva e ritorno.

Gli utenti sono tenuti a rispettare gli orari concordati per l’andata ed il ritorno e al momento della salita a bordo del mezzo dovranno mostrare un valido documento di identità.

Gli spostamenti dovranno avvenire all’interno del territorio di Roma Capitale.

5. CAMBIO DI CATEGORIA

Qualora il beneficiario del servizio dovesse manifestare comprovate esigenze di cambio di categoria, l’Amministrazione, entro 30 giorni dalla richiesta, dovrà autorizzare il cambio a saldo invariato per l’Amministrazione. Qualora la richiesta di cui al comma precedente comporti oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, il cambio dovrà essere autorizzato dalla stessa esclusivamente

per passaggi alla categoria Lavoro per le persone con la valutazione di 60 punti nell'ambito dei livelli di intensità del bisogno di mobilità e identificazione della limitazione funzionale. Negli altri casi l'Amministrazione potrà autorizzare cambiamenti, previa verifica della copertura della lista di attesa e dei fondi disponibili di bilancio.

Trascorso il termine di cui al primo comma ed in caso di silenzio, l'intervento/servizio verrà revocato.

Nel caso il richiedente del cambio di categoria, secondo le regole precedentemente descritte, fosse titolare del servizio di trasporto autogestito, lo stesso dovrà presentare l'ISEE ordinario con conseguente ricalcolo del punteggio totale. All'esito del ricalcolo e del conseguente riposizionamento in graduatoria, potrà decidere se finalizzare o meno la richiesta di cambio.

6. CAMBIO DELLE MODALITÀ DI TRASPORTO

È consentito al beneficiario del servizio la possibilità di modificare la modalità di trasporto nell'ambito della categoria prescelta. La richiesta potrà essere effettuata una sola volta l'anno. Ulteriori richieste potranno essere accolte solo per gravi motivi per i quali non è possibile proseguire con la modalità autorizzata.

L'Amministrazione dovrà di norma autorizzare il cambiamento entro il mese di dicembre di ciascun anno, con avvio dal mese di gennaio dell'anno successivo alla richiesta.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata, con 25 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri De Priamo, Figliomeni, Mennuni e Tempesta.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 129.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 15 dicembre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 dicembre 2018.

Li, 14 dicembre 2018

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 25 dicembre 2018.

Li, 27 dicembre 2018

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino